

(È approvata.)

Siamo al professore Viora.

DE LUCA, *relatore*. Domando la parola.

Sul conto del professore Viora la Commissione ha verificato ch'egli non è professore dell'Università di Torino, ma semplicemente incaricato senza stipendio, godente di una gratificazione, a disposizione del Ministero.

In conseguenza si è ritenuto dalla maggioranza della Commissione ch'egli non dovrebbe far parte dei sorteggiabili.

PRESIDENTE. Deve dunque il suo nome essere radiato dal novero dei deputati?

DE LUCA, *relatore*. Domando scusa, sorgerebbero due questioni. La prima se un incaricato d'insegnare senza stipendio in una Università debba ritenersi ineleggibile; la seconda se essendo eleggibile debba essere sorteggiato. Quanto alla sorteggiabilità, la maggioranza della Commissione ha deciso non dover essere il Viora compreso nella lista de' sorteggiabili. La questione dell'eleggibilità non fu specialmente esaminata e però viene nuova alla Camera.

PRESIDENTE. Quale è dunque la proposta della Commissione?

DE LUCA, *relatore*. Di cancellarsi dalla categoria speciale, sicchè non debba essere sorteggiato.

PRESIDENTE. Crede adunque la Commissione ch'ei debba portarsi nella categoria generale?

DE LUCA, *relatore*. No, in nessuna categoria, salva la questione della sua eleggibilità nelle condizioni enunciate.

CRISPI. Io sono dei discordi. L'onorevole Viora, o è professore, ed è sorteggiabile; o non è professore, e per essere un impiegato stipendiato è ineleggibile.

Ai termini dell'articolo 56 della legge del 13 novembre 1859 ogni Università ha un corpo accademico il quale si compone di professori ordinari; i professori straordinari e tutti gli altri che sotto qualunque titolo dettano lezioni non ne fanno parte.

Dissi un momento fa quale sia la condizione degli incaricati e dei professori straordinari. Essi sono nominati dal Ministero, ricevono uno stipendio od una gratificazione ed hanno diritto poi ad una promozione a professori ordinari.

La legge elettorale all'articolo 97, numero 8 parla solamente dei professori *ordinari*, e questo epiteto non fu messo senza ragione.

Se la legge avesse voluto ritenere eleggibili tutti i professori, siano essi straordinari, siano incaricati, si sarebbe usata la sola parola professori. Se volete, estendendo lo spirito della legge, ammettere che codesti professori abbiano le stesse condizioni giuridiche dei professori ordinari, devono essere sorteggiabili; se volete, come ritengo io, che siano professori stipendiati dallo Stato e che non abbiano le condizioni giuridiche di inamovibilità dei professori ordinari, dovete dichiarare nulla la loro elezione.

Questo è il vero punto della questione.

La Commissione, mi duole, nella sua maggioranza è caduta in un gravissimo errore. Essa mette in pericolo, obbligandoli a cimentarsi nell'urna ed a poter uscire dalla Camera, i professori ordinari inamovibili sui quali il potere esecutivo non può avere influenza, e poi fa entrare nella Camera senza pericolo di sorteggio gli straordinari e gl'incaricati.

Signori, cotesto sistema falsa la legge. Quindi io chiedo che sia dichiarata nulla la elezione del deputato Viora, o qualora si creda di non dichiararla nulla, il di lui nome sia messo fra i *sorteggiabili*.

PRESIDENTE. L'onorevole Ara ha facoltà di parlare.

ARA. Sempre per applicare rigorosamente la legge, io mi trovo di parere diverso da quello dell'onorevole Crispi. Egli ritiene doversi considerare quello che è incaricato di dare lezioni come professore straordinario, per cui non avendo la qualità di professore ordinario sia ineleggibile, io ritengo invece che quegli il quale è dottore aggregato, che è unicamente incaricato dell'insegnamento, non sia professore straordinario e non sia impiegato.

Pare che la mia opinione sia appoggiata dagli articoli della legge 13 novembre 1859 relativa al pubblico insegnamento.

La legge sulla pubblica istruzione all'articolo 86 dice:

« I dottori aggregati non hanno stipendio fisso, ma sono loro assegnate convenienti indennità per l'ufficio prestato nel supplire professori, e per le altre funzioni accademiche che potessero essere chiamati ad esercitare. »

L'articolo 289 dice: « Gl'insegnamenti che non saranno commessi a professori titolari o reggenti, verranno affidati ad istitutori od incaricati. »

E l'articolo 291: « Gli stipendi dei professori titolari e dei reggenti delle scuole, degli istituti tecnici, come pure i diritti alle pensioni saranno regolati in base a quelli che sono assegnati ai professori dei ginnasi e dei licei.

« Le indennità da assegnarsi eventualmente agl'incaricati dell'insegnamento, di cui all'articolo 286, saranno regolate in ragione del numero delle lezioni che saranno chiamati a dare. »

La disposizione di quest'articolo 291, alinea, dimostra come l'onorevole Viora il quale è aggregato, incaricato dell'insegnamento non ha stipendio, non ha che il corrispettivo, l'onorario attribuitogli dalla legge per ciascuna lezione. Ora, quando la Commissione si è occupata della qualità del commendatore Demaria professore nell'Università, la maggioranza della Commissione ha fatto una giusta distinzione fra gli stipendi e gli onorari. Questi onorari non danno alcun diritto nè a pensione, nè ad aumento di pensione, sono regolati semplicemente e saltuariamente secondo sono date e non date le lezioni. Ora, non avendo uno stipendio,